

Allegato "A" AL REP. N. 40285/21474-----

-----STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE-----

"SUPPORTO POPOLARE MILANO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

-----E.T.S.",-----

-----o in forma abbreviata (S.P.M. ODV)-----

Titolo I-----

Costituzione e scopi-----

Art .1 - Denominazione-sede-durata-----

1. Ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione non riconosciuta denominata "Supporto Popolare Milano Organizzazione di Volontariato E.T.S." (o, in breve "S.P.M. ODV"), di seguito indicata anche come "Associazione".-----

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Milano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.-----

3. Essa opera nel territorio della provincia di Milano, in Italia e nei Paesi considerati in Via di Sviluppo (PVS).----

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.-----

Art.2 - Scopi-----

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.-----

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e reciproco sostegno e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti all'associazione, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e

riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);-----

i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;-----

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa;-----

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;-----

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;-----

o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi, di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;-----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;--

v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;-----

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;-----

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni

confiscati alla criminalita' organizzata.-----

3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:-----

- a) Socio-Economico;
- b) Socio-Sanitario;
- c) Legale;
- d) Culturale e Didattico;
- e) dell'informazione e della divulgazione scientifica;
- f) dell'ecologia e dell'ambiente;
- g) Artistico, Sportivo e Ricreativo;

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:-----

- a) garantire il rispetto dei diritti della persona;
- b) sostenere il miglioramento della condizione di vita in ogni suo aspetto;-----
- c) rafforzare l'inclusione e la coesione sociale;
- d) ridurre il divario culturale, digitale e la dispersione scolastica;-----
- e) favorire lo sviluppo del rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali;-----
- f) promuovere la fruibilità e la tutela del patrimonio artistico e culturale;-----
- g) facilitare la corretta informazione sui temi inerenti la salute della persona;-----
- h) aumentare l'accessibilità alle attività ludiche, ricreative e dello sport di base.-----

Art.3 - Attività-----

1. Per raggiungere gli scopi suddetti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:-----

- a) tutelare i diritti della persona, in particolare, fornendo aiuto e assistenza alle persone appartenenti alle categorie vulnerabili;-----
- b) promuovere attività volte alla prevenzione e all'eradica-
zione di violenza e marginalità;-----
- c) diffondere una cultura volta all'accoglienza, il pluralismo e l'inclusione;-----
- d) integrare programmi didattici, culturali e formativi in ambito extrascolastico;-----
- e) promuovere e tutelare le risorse naturali con azioni volte alla salvaguardia dell'ambiente e alla sensibilizzazione verso stili di vita eco-sostenibili;-----
- f) realizzare interventi a carattere umanitario, siano o meno dovuti a situazioni di particolare emergenza o a calamità naturali;-----
- g) divulgazione di contenuti di carattere sociale e culturale anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche anche digitali; promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano e sensibilità sui temi dell'inclusività, dei diritti umani, della solidarietà;-----
- h) svolgere ogni altra attività non specificamente men-

zionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.-----

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.-----

3. L'Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.-----

Titolo II-----

Norme sul rapporto associativo-----

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno-----

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.----

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.-----

Art.5 - Associati-----

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.-----

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.-----

3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato.--

4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato degli stessi.-----

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.-----

6. Gli associati si distinguono in:-----

a) Associati Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;-----

b) Associati Ordinari: sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione e ne promuovono le ini-

ziative;-----

c) Associati Onorari: sono coloro che si sono distinti per particolari meriti nell'attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell'associazione.-----

7. La qualifica di Associato Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione.-----

8. La nomina a Associato Onorario viene deliberata dall'assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.-----

Art.6 - Procedura di ammissione-----

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.-----

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.-----

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro trenta giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.-----

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato; all'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.-----

Art.7- Diritti e doveri degli associati-----

1. Gli associati hanno il diritto di:-----

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;-----

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;-----

c) esaminare i libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi; la presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Con-

siglio Direttivo.-----

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.-----

3. Gli associati hanno il dovere di:-----

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;-----

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.----

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.-----

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo-----

1. La qualità di associato si perde per:-----

a) recesso volontario; ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto immediato;-----

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro centottanta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale; il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento; l'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.-----

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:----

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;-----

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;-----

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.-----

3. Il provvedimento di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione; contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima

delle altre decisioni all'ordine del giorno; all'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio; fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.-----

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.-----

Titolo III-----

Norme sul volontariato-----

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato-----

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-----

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.-----

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.-----

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite-----

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone associate o delle persone aderenti agli enti associati.-----

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.-----

Titolo IV-----

Organi sociali-----

Art.11 - Organi dell'Associazione-----

1. Sono organi dell'Associazione:-----

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;-----
- d) l'organo di revisione, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.-----

2. A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche sono elettive.-----

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

4. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.-----

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento-----

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.-----

2. Ciascuna persona associata può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un'altra persona associata mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato, è ammessa una sola delega per persona associata. Le persone associate possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per l'approvazione del bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità di membri del Consiglio stesso.-----

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. -

4. L'Assemblea può essere inoltre convocata:-----

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;-----
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un quinto degli associati.-----

5. Nei casi di cui al comma che prevede il Presidente del Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta; qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.-----

6. La convocazione deve pervenire per iscritto alle persone associate tramite lettera o messaggio di posta elettronica ovvero con qualsiasi mezzo idoneo almeno otto giorni prima della data della riunione; l'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno; l'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione; è in ogni caso valida l'assemblea a cui partecipino tutti i Soci con diritto di voto e tutti i membri del Consiglio direttivo con tutti i Revisori dei conti.-----

7. L'Assemblea può riunirsi anche fuori dalla sede legale purché in Italia.-----

8. L'Assemblea può svolgersi anche mediante audio videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro; se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.-----

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Associato indicato in sede di riunione assembleare.-----

10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato; il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.----

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum-----

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:-----

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;-----

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;-----

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;-----

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;-----

e) nominare e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;-----

f) nominare e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;-----

g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego

di adesione e di esclusione dall'Associazione;-----

h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;-----

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;-----

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.-----

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.-----

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.-----

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum-----

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:-----

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.-----

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.-----

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto-----

1. Ciascun Associato, sia esso Ordinario, Fondatore o Onorario, ha diritto ad un solo voto.-----

2. L'esercizio del diritto di voto spetta a coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale; gli Associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.-----

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti; per l'elezione delle cariche

sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.---

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica-----

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione è composto da un numero di membri, che può variare da tre a undici, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.-----

2. I membri sono eletti dall'assemblea tra i Soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa salvo i Soci Fondatori, membri di diritto.-----

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

4. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.-----

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto-----

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.-----

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno quattro giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.-----

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.-----

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante audio videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.-----

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.-

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.-----

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.-----

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Diretti-

vo, conservato nella sede dell'Associazione.-----

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo-----

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:-----

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----
- d) nominare il Presidente, ed eventualmente il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;-----
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;-----
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;-----
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;-----
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;-----
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;-----
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;-----
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.-----

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.-----

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.-----

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica-----

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.-----

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.-----

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.--

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.-----

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:-----

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;-----

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;-----

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;-----

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.-----

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.-----

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo-----

1. La carica di Consigliere si perde per:-----

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;-----

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.4, del presente Statuto;-----

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.-----

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi; i Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma; se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente; in caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione; i Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente; fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.-----

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei

Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.-----

Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento-----

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore; nel caso di organo collegiale, i membri, per un massimo di tre persone, sono eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati e almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.-----

2. L'organo di controllo rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.-----

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.-----

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.-----

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.-----

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale; essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.-----

Art.22 - Competenze dell'organo di controllo-----

1. È compito dell'organo di controllo:-----

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;---

b) vigilare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;-----

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;-----

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice; l'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;-----

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali

presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.-----

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.-----

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato; può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

Art.23 - L'organo di revisione-----

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da tre membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati; i membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.-----

2. L'organo di revisione rimane in carica tre esercizi ed è rieleggibile.-----

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.-----

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.-----

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.-----

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.-----

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale; essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.-----

Art.24 - Responsabilità degli organi sociali-----

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.-----

2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.-----

Titolo V-----

I libri sociali-----

Art.25 - Libri sociali e registri-----

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:-----

- a) il libro degli Associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;-----
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.-----
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.-----
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.-----
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.-----

Titolo VI-----

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio-----

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro-----

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

Art.27 - Risorse economiche-----

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:-----
- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;-----
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo settore;-----
 - h) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;-----
 - i) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;-----
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84 c. 1 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concor-

renzialità sul mercato;-----

k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia.-----

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.-----

Art.28 - Bilancio di esercizio-----

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.-----

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.-----

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.---

Titolo VII-----

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio-----

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio-----

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione.--

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.-----

Titolo VIII-----

Disposizioni finali-----

Art.30 - Norme di rinvio-----

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.-----

All'originale firmato: Mirella Pavesi - Elisa Roda - Maria Spallone - Stefano Dante Re - Giacomo Learner - Alberto Protti - Matteo Mucciarini - Massimo Linares (L.S)-----

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, si rilascia ad uso RUNTS.